

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: MODIFICHE URGENTI AL REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE IMPRESE O SOCIETÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

*L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **SEI** del mese di **DICEMBRE**
6/12/2023*

dalle ore 11.26, nella Sala Consiliare della Provincia di Cosenza - appositamente convocato a norma di legge e nel rispetto delle procedure previste nello Statuto e nel Regolamento - si è riunito il Consiglio Provinciale in sessione ordinaria, in prima convocazione.

La seduta si svolge in modalità "mista", avendo il Presidente dato la possibilità di intervenire anche da remoto, in videoconferenza, per i casi di stretta necessità, per come indicato nell'O.d.G. protocollo n. 66357 in data 01/12/2023, ai sensi del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 27.07.2022.

La dott.ssa Rosaria SUCCURRO, nella sua qualità di Presidente della Provincia, assume la Presidenza dell'Assemblea.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Avv. Alfonso RENDE con funzioni verbalizzanti e di assistenza all'Organo consiliare.

*All'appello iniziale della seduta ed all'inizio della trattazione del punto all'ordine del giorno risultano presenti, oltre al Presidente dell'Assemblea, **n. 13** componenti per come segue:*

			Presente	Assente
1	CENNAMO	Ermanno		X
2	CHIARAVALLE	Francesco	X	
3	DE DONATO	Fernando	X	
4	FRAMMARTINO	Domenico		X
5	LAMENSA	Giancarlo	X	
6	LO PRETE	Carmine	X	
7	LUCIANI	Gabriella	X	
8	NOCITI	Ferdinando	X	
9	OLIVO	Adelina	X	
10	PALUMBO	Salvatore	X	
11	PAPASSO	Giovanni	X	
12	PORCO	Alessandro		X
13	STURINO	Pina	X	
14	TAVERNISE	Salvatore	X	
15	TENUTA	Giovanni	X	
16	ZAGARESE	Aldo	X	

Si precisa che i Consiglieri Lo Prete e Tavernise sono collegati da remoto, mentre il presidente ed i rimanenti componenti sopra indicati sono presenti in aula.

Il Presidente dell'Assemblea, constatata la presenza del numero legale, invita i presenti alla trattazione del punto in oggetto.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso:

che l'art. 2 , comma 2 della Legge n. 264 del 8 agosto 1991 e s.m.i., recante “Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”, e il Decreto Ministeriale 9 dicembre 1992 sono finalizzati a contingentare il numero dei soggetti potenzialmente autorizzabili all'esercizio dell'attività di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

che il vigente “Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle imprese o società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”, adottato con la Deliberazione n. 61 dal Consiglio Provinciale nella seduta del 3/11/1997 e successivamente modificato e aggiornato con Deliberazione del Consiglio n. 5 del 21/02/2007, Deliberazioni della Giunta n. 494 del 19.12.2008, n. 312 del 13.11.2013 e Disposizione del Presidente della Provincia n. 161 del 05.07.2018, in coerenza con dette disposizioni normative, prevede all'art. 3 che:

- “2. *Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del proprio contesto socioeconomico, la Provincia di Cosenza visto il Decreto del Ministro dei Trasporti del 9/12/1992, considerata la situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge 264/91, sentiti i comuni, definisce il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio di attività di consulenza allegato al presente regolamento.*
3. *Il numero massimo degli esercizi, a livello provinciale e di bacino di utenza viene definito in rapporto al numero di veicoli circolanti immatricolati nella provincia, come risultante da verifica triennale sulla base dei dati forniti dal PRA provinciale o dall'A.C.I.. La verifica triennale sarà fatta con provvedimento deliberativo della Giunta Provinciale.”*

Considerato

che l'art. 9, c. 1 (“Regimi di autorizzazione”) della Direttiva Direttiva 2006/123/CE (cosiddetta Direttiva Servizi) prevede che: *“Gli Stati membri possono subordinare l'accesso ad un'attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:*

- a) il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei confronti del prestatore;*
- b) la necessità di un regime di autorizzazione è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale;”*

che detta Direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i., ampliandone la portata ed assicurando così la massima libertà all'accesso e all'esercizio dell'attività di servizi in quanto tale accesso costituisce espressione dell'iniziativa economica ai sensi dell'art. 41 della Costituzione;

che, in particolare, l'art. 14 del detto D.Lgs. prevede che:

“Il numero dei titoli autorizzatori per l'accesso e l'esercizio di un'attività di servizi può essere limitato solo se sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili.”

che, detti principi di liberalizzazione e di promozione della concorrenza trovano ulteriore conferma nel D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 , convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27;

Considerato che

con nota prot. 51209 del 11.06.2010, la Divisione 5 della Direzione Generale della Motorizzazione, nel rispondere a quesito ad essa rivolto in ordine alla possibile disapplicazione delle disposizioni sul contingentamento numerico della autorizzazioni in argomento, aveva espresso l'avviso che sussistevano motivi di interesse generale tali da giustificare il perdurare dell'assoggettamento alle restrizioni numeriche delle autorizzazioni.

tuttavia con la successiva e recente nota prot. n. 28354 del 27.09.2023 la Divisione 5 della Direzione Generale della Motorizzazione, nel rispondere ad analogo quesito ad essa rivolto in ordine alla possibile disapplicazione delle disposizioni sul contingentamento numerico della autorizzazioni in argomento, indica di non essere titolata ad esprimere pareri in merito alla intervenuta normativa finalizzata a rimuovere ostacoli

regolamentari alle dinamiche concorrenziali di mercato e rinvia alla pronuncia della competente Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

la predetta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ai sensi della L. n. 287/1990 e s.m.i., ha espresso, in materia, più pareri tutti concordi fra loro e fra i quali si citano:

- parere dell'8 marzo 2019 (AS1591), con il quale è osservato che: “ *Tale Regolamento è stato emanato in coerenza alla normativa nazionale contenuta nella L. 8 agosto 1991, n. 264, recante la “Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”, ed al relativo Decreto Ministeriale del 9 dicembre 1992 “Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l’indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”, recependone di fatto i limiti soggettivi per l’accesso all’attività di consulenza automobilistica, la cui portata restrittiva è stata più volte oggetto di intervento ai sensi degli articolo 21 e 22 della L. 287/90 da parte dell’Autorità. (...) Si rileva, infatti, che le disposizioni di cui alla L. n. 264/91, in materia di attività di consulenza automobilistica, devono essere valutate alla luce dei principi di liberalizzazione e di promozione della concorrenza contenuti nel D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, attuativo della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, nonché nell’ articolo 3 del D.L. 138/2011, negli artt. 31 e 34 del D.L. 201/2011 e, da ultimo, nell’ articolo 1 del D.L.1/2012 2 In particolare, l’articolo 14 del D.Lgs.59/2010 prevede che “l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie” e che “regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale”, comunque nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. **L’Autorità, pertanto, nel ribadire quanto già evidenziato nelle proprie precedenti segnalazioni in materia, intende sottolineare, in particolare, che le norme contenute nella L. n. 264/91 e nel relativo Decreto Ministeriale 9 dicembre 1992 risultano in contrasto con i principi dettati dalla Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e dai successivi decreti di liberalizzazione. In virtù di quanto sin qui considerato, l’Autorità rileva quindi come le Delibere oggetto del presente Parere motivato, nonché l’articolo 7 del richiamato Regolamento provinciale, siano da ritenersi illegittimi in quanto introducono una ingiustificata restrizione della concorrenza, in violazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e del D.Lgs. n. 59/2010 di recepimento della stessa, nonché dell’ articolo 3 del D.L. 138/2011, degli artt. 31 e 34 del D.L. 201/2011 e, da ultimo, dell’ articolo 1 del D.L.1/2012. In particolare, il contingentamento numerico dell’offerta dei servizi di consulenza automobilistica, come più volte ribadito dall’Autorità, costituisce una restrizione all’accesso al mercato. Peraltro, nel caso di specie, non ricorrono “motivi imperativi di interesse generale” che possano giustificare siffatta limitazione.**”;*
- parere del 9 dicembre 2019 (AS1639) con il quale è indicato: “... *A tal fine, il D.M. di attuazione del 1992 impone alle amministrazioni Provinciali (oggi Città metropolitane) di predeterminare il numero di autorizzazioni rilasciabili in funzione del numero di veicoli complessivamente immatricolati nel territorio della Provincia, senza alcun riferimento a motivi imperativi di interesse generale suscettibili di giustificare, in un’ottica di proporzionalità, la stessa necessità del contingentamento. Inoltre, nella misura in cui le norme citate rievocano un criterio di “fabbisogno” improntato a parametri quantitativi, pertanto, le stesse integrano una restrizione esplicitamente vietata dall’ articolo 11 del d.lgs. n. 59/2010 e dai successivi decreti di liberalizzazione. L’Autorità richiama la propria reiterata posizione sul tema, secondo cui l’imposizione di limitazioni numeriche all’esercizio di una determinata attività, non giustificate da alcuna esigenza di interesse generale, costituisce una tipica barriera regolamentare all’accesso che distorce profondamente le dinamiche concorrenziali, non solo riducendo le possibilità di ingresso di nuovi operatori, ma anche alterando severamente gli incentivi a competere per gli operatori esistenti. In definitiva, la citata norma contenuta nella l. n. 264/91 e la relativa applicazione contenuta nel D.M. 9 dicembre 1992 appaiono disapplicabili alla luce dei principi dettati dagli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 59/2010, che recepisce la Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi), nonché in contrasto con gli artt. 31, comma 2, e 34, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Salva Italia), convertito con l. 22 dicembre 2011, n. 214, dall’articolo*

3, commi 1, 6, 7, 8 e 9, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con l. 14 settembre 2011, n. 148 e, da ultimo, dall' articolo 1, comma 1, lett. b), e comma 2 del d.l. n. 1/2012, convertito con l. 24 marzo 2012, n. 27. Pertanto, il quadro normativo vigente in materia di servizi di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto non appare precludere alla Città metropolitana la possibilità di rimuovere i limiti al numero di autorizzazioni rilasciabili su base provinciale.”

Ritenuto di dover adeguare il regolamento indicato in premessa in coerenza con quanto in narrativa;

Ritenuto, altresì, opportuno cogliere l'occasione per adeguare il detto regolamento anche con le modifiche normative conseguenti a:

- modifiche apportate alla legge 241/90 dall'art. 35 della L. 7 dicembre 1999 n. 472, che all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 8 agosto 1991, n. 264, ha sostituito la parola "residente" con "stabilito".
- modifiche apportate alla legge 241/90 dall'art. 152 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che ha abrogato l'art. 3, c. 1, lettera e), della legge 8.8.1991 n. 264, limitatamente alle parole: "o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento".
- D.lgs. n. 159/2011, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136:
- art. 105 del D.lvo 31 marzo 1998, n. 112 recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha attribuito alle Province la competenza allo svolgimento degli esami di cui all'art. 5 della legge 8 Agosto 1991, n. 264;
- Decreto Interministeriale 30 agosto 2023 n. 142, che introduce la possibilità di esercitare l'attività di scuola nautica nei medesimi locali degli studi di consulenza automobilistica;
- Sostituzione della indicazione di Comunità Europea con Unione Europea;
- Introduzione dell'euro in sostituzione della lira;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento del Consiglio provinciale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, reso nella presente proposta dal Dirigente del settore Trasporti ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. citato;

Atteso l'esito della votazione, all'uopo tenutasi per alzata di mano, di seguito riportato:

Consiglieri presenti: n. 14 (Chiaravalle - De Donato, Lamensa, Lo Prete, Luciani, Nociti, Olivo, Palumbo, Papasso, Sturino, Succurro, Tavernise, Tenuta e Zagarese);

Consiglieri assenti: n. 3 (Cennamo, Frammartino, Porco);

Voti favorevoli: n. 13 (Chiaravalle - De Donato, Lamensa, Lo Prete, Luciani, Nociti, Olivo, Palumbo, Papasso, Sturino, Succurro, Tenuta e Zagarese);

Voti contrari: =

Consiglieri astenuti: n. 1 (Tavernise)

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa, di modificare il testo del vigente Regolamento provinciale per l'autorizzazione e la vigilanza delle imprese o società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, indicato in premessa, secondo quanto di seguito indicato:

- a. all'art. 1, ultimo paragrafo, dopo le parole "ministero dei Trasporti" è aggiunto il seguente testo: *"e dai pareri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato."*
- b. l'art. 3, recante "Programmazione numerica delle autorizzazioni" è abrogato;
- c. all'art. 4, comma 1, primo alinea, le parole: *"Nel quadro dello sviluppo programmato del settore di cui al precedente articolo 3,"* sono sostituite dalle seguenti: *"L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da Imprese o da Società autorizzate dalla Provincia."*
- d. all'art. 4, comma 1, lettera a, le parole: *"Comunità"* e *"residente"* sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: *"Unione"* e *"stabilito"*;
- e. all'art. 4, comma 1, lett. e) sono eliminate le seguenti parole: *"o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento"*;
- f. all'art. 5, comma 4, secondo periodo sono eliminate le seguenti parole: *"nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 3, della citata legge 264 del 1991"*;
- g. all'art. 6 dopo le parole "Decreto Ministeriale del 16/4/1996, n. 338" è aggiunto il seguente testo: *"ed ai sensi dell'art. 105 del D.lvo 31 marzo 1998, n. 112."*
- h. il testo del comma 1 dell'art. 9 è così riscritto: *"1. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, deve essere redatta, in assolvimento dell'imposta di bollo, dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società, secondo la modulistica predisposta dalla competente struttura della Provincia di Cosenza. Con la detta istanza, dovrà essere documentato, anche a mezzo di dichiarazioni rese, ove possibile, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., il possesso dei requisiti e presupposti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione e dovranno essere indicati:*
 - a) *dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;*
 - b) *esatta ubicazione della sede di esercizio dell'attività;*
 - c) *denominazione dell'impresa ed eventuale insegna risultante al registro imprese."*
- i. il testo del comma 2 dell'art. 9 è così riscritto: *"2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:*
 - a) *dichiarazioni rese da parte del responsabile professionale dell'attività, individuato in coerenza con la previsione di cui al successivo comma 6, utili a dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:*
 - I) *cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Unione Europea stabilito in Italia;*
 - II) *la maggiore età;*
 - III) *non avere riportato condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15 Dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;*
 - IV) *non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;*
 - V) *non essere stato interdetto o inabilitato;*

- VI) *essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della legge 264/1991;*
- b) *dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio;*
 - c) *nel caso di società, dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese dagli ulteriori soggetti indicati al successivo comma 5, circa il possesso dei requisiti di cui ai punti da I) a V) della precedente lettera a) del presente comma;*
 - d) *planimetria dell'unità immobiliare relativa ai locali sede dell'attività, in scala 1:100 e quotata, riportante le altezze e le superfici nette dei vari ambienti con l'indicazione della destinazione di ciascuno di essi (ufficio, archivio se separato, bagno ed antibagno, ...) , timbrata e firmata da un professionista abilitato, con eventuale relazione tecnica a corredo;*
 - e) *dichiarazione utile ad attestare l'idoneità dei locali per l'uso Studio di consulenza in conformità al regolamento edilizio vigente nonché alla normativa in materia di prescrizioni igienico-sanitarie, agibilità e abitabilità, destinazione d'uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, abbattimento delle barriere architettoniche e a ogni altra disposizione in tema di accesso e uso di locali aperti al pubblico;*
 - f) *attestato di capacità finanziaria nelle forme di cui all'art. 7;*
 - g) *documentazione utile a comprovare il titolo di disponibilità dei locali;*
 - h) *copia del tariffario delle operazioni e copia dell'orario di apertura al pubblico dell'attività, esposti nei locali sede dell'attività;"*
- j. *il comma 3 dell'art. 9 è abrogato;*
 - k. *il testo del comma 5, primo alinea, dell'art. 9 è così sostituito: "In caso di società, le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui alla lettera c del precedente comma 2 devono essere rese da";*
 - l. *il testo del comma 7 dell'art. 9 è così sostituito: "La Provincia procederà d'ufficio ad accertare l'assenza di condizioni che determinano cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, secondo le previsioni di tale norma, mediante accesso alla Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), quale condizione per il rilascio dell'autorizzazione.";*
 - m. *il testo dell'art. 13 è così sostituito: "Il trasferimento della sede dell'attività, nell'ambito del territorio di uno dei Comuni della Provincia di Cosenza, è subordinato alla presentazione di istanza di rilascio di nuova autorizzazione, utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla competente struttura della Provincia. Il trasferimento richiesto potrà avvenire solo dopo che, verificati la sussistenza dei requisiti di idoneità dei locali, ai sensi del successivo art. 14, ed il persistere dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione, di cui al precedente art. 4, viene rilasciata nuova autorizzazione, riferita alla nuova sede, in sostituzione dell'autorizzazione precedente che dovrà essere restituita. Il trasferimento di sede in assenza della relativa richiesta e del rilascio dell'autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste per gravi abusi.";*
 - n. *all'art. 14 comma 4, dopo le parole "a svolgere attività di autoscuola" è aggiunto il seguente testo: "e/o scuola nautica, come previsto dal Decreto Interministeriale 30 agosto 2023 n. 142," e dopo le parole "circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola" è aggiunto il seguente testo: "e/o scuola nautica";*
 - o. *all'art. 14 comma 5, dopo le parole "l'attività di autoscuola" è aggiunto il seguente testo: "e/o scuola nautica";*
 - p. *il testo del comma 2 dell'art. 19 è così sostituito: "2) Nel caso di rilascio abusivo della ricevuta di cui al precedente art. 16 o in caso di altra irregolarità nel rilascio della stessa, si applicano le sanzioni previste all'art. 92, terzo comma del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264.";*
 - q. *il comma 3 dell'art. 19 è abrogato;*
 - r. *all'art. 19 comma 4 le parole: "lire un milione a lire cinque milioni" sono sostituite con: "euro 516,00 a euro 2.582,00";*

- s. all'art. 19 comma 5 le parole: *“lire due milioni a lire dieci milioni”* sono sostituite con: *“euro 1.032,00 a euro 5.146,00”*;
- t. all'art. 19 comma 6 le parole: *“lire cinque milioni a lire venti milioni”* sono sostituite con: *“euro 2.582,00 a euro 10.329,00”*;
- u. il comma 1 dell'art. 21 è abrogato;
- v. il testo dell'art. 22 è così sostituito: *“Il presente Regolamento e le sue modifiche, entrano in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività dei relativi provvedimento consiliari di approvazione”*.
- w. il “Programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” allegato al Regolamento, ed i successivi aggiornamenti, sono abrogati;

di approvare il testo del regolamento di che trattasi coordinato con le modifiche nel tempo ad esso apportate e, evidenziate in carattere neretto, con quelle di cui alla presente deliberazione; tale testo coordinato, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di demandare al dirigente del settore Trasporti gli atti connessi e consequenziali al presente provvedimento;

di pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente il testo coordinato e vigente del regolamento di cui in oggetto.

Successivamente,

Il Consiglio

con separata ed unanime votazione favorevole (n. 14 voti a favore), su n. 14 componenti presenti e votanti,

dichiara

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

N. 35 del 6 DICEMBRE 2023

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
Avv. Alfonso RENDE

Il Presidente
Dr.ssa Rosaria SUCCURRO

SUL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

Settore Trasporti

➤ Si rende parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/02/2000 n. 267 e ss.mm.
Cosenza, 30.11.2023

f.to Il Dirigente
Ing. Gianluca Morrone

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 per come modificato e integrato;
VISTO, in particolare, il Capo I "Controllo sugli atti" del Titolo VI;
VISTI gli atti d'Ufficio,

DISPONE

che la presente deliberazione

VENGA PUBBLICATA, mediante affissione all'Albo Pretorio On-Line (art. 32 c.1 legge n. 69/2009 e art. 5 c. 1 - Disposizioni Attuative Provinciali), per n. 15 (quindici) giorni consecutivi.

ATTESTA

che la stessa deliberazione

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
(art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Il Segretario Generale
Avv. Alfonso RENDE

AFFISSA

all'ALBO PRETORIO ON-LINE in data **11.12.2023**.

La Responsabile del servizio AA.GG.
Dr.ssa Serafina Ruggieri